|  |
| --- |
| **MODALITA’ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL POSSESSO DEL GREEN PASS PER L’ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL DECRETO- LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127** |

Documento aggiornato al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**QUADRO NORMATIVO**

Il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 ha introdotto, in capo a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (*Green Pass*) di cui all’art. 9, comma 2 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52.

Il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 ha inoltre introdotto, dal 15 febbraio 2022, l’obbligo, per i soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione Europea residenti nel territorio dello Stato, nonché stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai quali si applica l’obbligo vaccinale, di possedere ed esibire, per l’accesso ai luoghi di lavoro, una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (Green Pass rafforzato), ossia rilasciate a seguito di:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. a) D.L. n. 52/2021);

- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (art. 9, comma 2, lett. b) D.L. n. 52/2021);

- avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis) D.L. n. 52/2021).

# A chi si applica

È tenuto a possedere e ad esibire, su richiesta, la certificazione verde **chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato**, inclusi i soggetti che prestano, a qualsiasi titolo, la propria **attività lavorativa o di formazione o di volontariato**, anche sulla base di contratti esterni.

Dal 15 febbraio 2022, sono tenuti a possedere e ad esibire, su richiesta, la certificazione verde rafforzata i soggetti ultracinquantenni soggetti all’obbligo vaccinale, che prestano, a qualsiasi titolo, la propria **attività lavorativa o di formazione o di volontariato**, anche sulla base di contratti esterni.

# Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Green Pass sono richiesti **per accedere ai luoghi in cui l’attività lavorativa è svolta, anche sulla base di contratti esterni.**

# I controlli e chi li effettua

**Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni**. Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro devono altresì definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche e **individuare i soggetti incaricati** dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

# Le sanzioni

Il lavoratore che risulti privo della certificazione prima dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione, fino alla presentazione della certificazione verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il lavoratore che acceda ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possedere la certificazione verde è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro, oltre alle sanzioni previste dal contratto collettivo di lavoro applicato.

In adempimento di quanto previsto dall’art. 3 del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, l’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ definisce le seguenti modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del rispetto delle prescrizioni inerenti al possesso e alla validità della certificazione verde COVID-19:

## DEFINIZIONI

**APP VerificaC19**: applicazione su sistemi Android o IOS avente lo scopo di leggere il QR Code estraendone le informazioni e procedendo al controllo del sigillo elettronico qualificato per la verifica della validità della certificazione verde.

**Certificazione verde COVID-19 o Green Pass**: certificazione di cui all’art. 9 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, in formato digitale o cartaceo, contenente un codice a barre bidimensionale (QR Code) ed un sigillo elettronico qualificato.

**Green Pass rafforzato**: certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9 lett. a), b) e c-bis) del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione. Il Green Pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

**Interessato**: lavoratore o altra persona che deve accedere al luogo per svolgere attività di lavoro, formazione o volontariato.

**Incaricato al controllo**: persona incaricata dal datore di lavoro per la verifica del possesso e della validità della certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

**Luogo:** qualsiasi luogo fisico nel quale viene svolta attività lavorativa.

**Procedura**: modalità specifica per svolgere un’attività o un processo.

## SCOPO

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, la presente procedura ha lo scopo di definire le modalità operative per la verifica del possesso e della validità, integrità ed autenticità della certificazione verde (Green Pass) e della certificazione verde rafforzata per l’accesso ai luoghi di lavoro.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura, in osservanza di quanto disposto dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, così come modificato dall’art. 8, comma 3 del Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221, trova applicazione dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, nei confronti di chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato e che acceda ai luoghi della Scrivente in cui la predetta attività è svolta, inclusi i cantieri e i mezzi di trasporto, nonché a tutti i soggetti che ivi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.

Pertanto, la procedura trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati della Scrivente, anche inviati in trasferta ovvero in distacco, nonché a tutti i collaboratori, professionisti, lavoratori autonomi, fornitori e, in generale, a chiunque acceda ai luoghi di lavoro di cui sopra, inclusi i dipendenti di altre imprese chiamati a prestare la propria attività presso tali luoghi.

Per espressa previsione normativa sono esclusi dall’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

## SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO E MODALITA’ DI DESIGNAZIONE

L’attività di controllo è effettuata dal datore di lavoro, ovvero dal/dai soggetto/i dallo stesso appositamente incaricato/i con atto formale.

In particolare, l’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha proceduto a designare, quali incaricati del controllo:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## MODALITÀ OPERATIVE[[1]](#footnote-1)

Opzione 1: controllo non a campione

L’incaricato della verifica chiede a tutti i soggetti di cui al precedente punto 3 di esibire la certificazione verde, in formato digitale o cartaceo, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Qualora il soggetto di cui al precedente punto 3, abbia compiuto il cinquantesimo anno di età e sia soggetto all’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 in base all’art. 4-quater del Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, l’incaricato della verifica chiede di esibire la certificazione verde rafforzata, in formato digitale o cartaceo.

Se il soggetto di cui al precedente punto 3 si è avvalso della facoltà di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, egli sarà esonerato dai controlli per tutta la durata della relativa validità. L’incaricato, in questo caso, è tenuto ad effettuare la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso.

Nello specifico, controllo viene effettuato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-2).

Opzione 2: controllo a campione

In considerazione della propria struttura aziendale, e dell’organizzazione dell’attività lavorativa, l’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ritiene di definire una modalità di controllo a campione dei soggetti di cui al precedente punto 3, che in ogni caso garantisce, in base ad una valutazione idonea, giustificata e logica, il rispetto della normativa[[3]](#footnote-3).

Qualora il soggetto di cui al precedente punto 3, abbia compiuto il cinquantesimo anno di età e sia soggetto all’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 in base all’art. 4-quater del Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, l’incaricato della verifica chiede di esibire la certificazione verde rafforzata, in formato digitale o cartaceo.

Se il soggetto di cui al precedente punto 3 si è avvalso della facoltà di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, egli sarà esonerato dai controlli per tutta la durata della relativa validità. L’incaricato, in questo caso, è tenuto ad effettuare la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso.

Nello specifico, l’incaricato chiede l’esibizione della certificazione verde o della certificazione verde rafforzata presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[4]](#footnote-4).

## STRUMENTI DI VERIFICA E INDICAZIONI OPERATIVE

Il controllo della certificazione verde, in formato digitale o cartaceo, è effettuato, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 17 giugno 2021, esclusivamente mediante la lettura del codice a barre bidimensionale attraverso l’applicazione denominata “VerificaC19”. Tale applicazione consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Dal 15 febbraio 2022, nel caso in cui il lavoratore sottoposto alla verifica sia un soggetto ultracinquantenne assoggettato all’obbligo vaccinale, il controllo della certificazione dovrà essere effettuato utilizzando l’app “VerificaC19” tramite l’impostazione “verifica RAFFORZATA” presente nel menu “Tipologia di verifica”, che va selezionata dal verificatore prima di effettuare la scansione del QR code.

A tale scopo, il datore di lavoro mette a disposizione degli incaricati al controllo i dispositivi necessari per lo svolgimento del compito assegnato.

In particolare, l’App “VerificaC19”:

- legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;

- applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;

- mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

La modalità di verifica deve essere selezionata prima della scansione:

* “base” per certificazione da vaccinazione, guarigione o test antigenico rapido o molecolare;
* “rafforzata” per certificazione da vaccinazione o guarigione.

Il verificatore deve inquadrare il QR Code della Certificazione verde COVID-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità (colore verde se la Certificazione è valida, rosso se non lo è) e dei dati identificativi.

Nello specifico, l’APP “VerificaC19” mostra le seguenti informazioni:

SCHERMATA VERDE - CERTIFICATO VALIDO

a. Validità della certificazione verde (Green Pass) o certificazione verde rafforzata

b. Nome, cognome e data di nascita dell’intestatario

• Per accertare l’identità dell’interessato, se non personalmente conosciuto, l’incaricato può richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati.

• In questo caso l’incaricato al controllo consente l’accesso all’interessato, previa sottoscrizione dell’apposito modulo di registrazione in ingresso.

SCHERMATA AZZURRA - CERTIFICATO VALIDO

a. Validità della certificazione verde (Green Pass) o certificazione verde rafforzata soltanto in Italia

b. Nome, cognome e data di nascita dell’intestatario

• Per accertare l’identità dell’interessato, se non personalmente conosciuto, l’incaricato può richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati.

• In questo caso l’incaricato al controllo consente l’accesso all’interessato, previa sottoscrizione dell’apposito modulo di registrazione in ingresso.

SCHERMATA ROSSA - CERTIFICATO SCADUTO

a. Invalidità della certificazione verde (Green Pass) o certificazione verde rafforzata poiché scaduta

b. Nome, cognome e data di nascita dell’intestatario

• In questo caso l’incaricato al controllo non consente l’accesso all’interessato.

Qualora l’esito negativo consegua a controllo effettuato dopo l’ingresso dell’interessato, quest’ultimo deve essere allontanato dal luogo di lavoro e l’incaricato deve immediatamente segnalare la situazione all’attenzione del responsabile/datore di lavoro/capo cantiere per le opportune determinazioni.

Se il Green Pass risultato valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio scada nel corso della prestazione lavorativa, il suo possessore può permanere sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno lavorativo, senza necessità di allontanamento e senza sanzioni.

SCHERMATA ROSSA - CERTIFICATO NON VALIDO

a. Invalidità della certificazione verde (Green Pass) o certificazione verde rafforzata in quanto il QR code, o firma digitale, non è valido.

• In questo caso l’incaricato al controllo non consente l’accesso all’interessato.

Qualora l’esito negativo consegua a controllo effettuato dopo l’ingresso dell’interessato, quest’ultimo deve essere allontanato dal luogo di lavoro e l’incaricato deve immediatamente segnalare la situazione all’attenzione del responsabile/datore di lavoro/capo cantiere per le opportune determinazioni.

RIFIUTO DI ESIBIZIONE DEL GREEN PASS O GREEN PASS CON DATI DIVERSI DA QUELLI DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’

• L’incaricato non consente l’accesso all’interessato nel caso di rifiuto di esibire la certificazione o nel caso di dubbio circa la sua identità.

Qualora il rifiuto di esibizione del Green Pass o Green Pass rafforzato o la non corrispondenza dei dati anagrafici vengano rilevati a seguito di controllo effettuato dopo l’ingresso dell’interessato, quest’ultimo deve essere allontanato dal luogo di lavoro e l’incaricato deve immediatamente segnalare la situazione all’attenzione del responsabile/datore di lavoro/capo cantiere per le opportune determinazioni.

CASI DI ESENZIONE

• L’incaricato consente l’accesso ai luoghi di lavoro all’interessato che, seppur sprovvisto di Green Pass, sia possesso di certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale anti-COVID-19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute. In particolare, nella certificazione di esenzione devono essere presenti le seguenti informazioni:

* i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
* la dicitura: “*soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n 105*”;
* la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “*certificazione valida fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_*”;
* i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
* il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
* il numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

In attesa di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto ad individuare le specifiche tecniche per trattare e verificare le certificazioni di esenzione, tale certificazione può essere considerata valida, mediante un controllo visivo teso a verificare la presenza dei sopra elencati requisiti.

* Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestino o refertino il completamento del ciclo vaccinale, la guarigione o l’effettuazione di un tampone molecolare o antigenico.

## OBBLIGHI E DIVIETI PER L’INCARICATO DEL CONTROLLO

L’incaricato del controllo, nell’attività di verifica delle certificazioni, si attiene alle presenti indicazioni:

• non raccoglie i dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma. A titolo esemplificativo, è fatto divieto di effettuare fotografie o acquisire schermate del risultato;

• non effettua copie cartacee o digitali delle certificazioni verdi o dei documenti di identità;

• non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni verdi;

• non può cedere l’incarico se non autorizzato dal datore di lavoro;

• avverte immediatamente il datore di lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura.

## INFORMAZIONI E APPLICAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

Per ogni informazione e chiarimento operativo in ordine alla presente procedura, nonché riguardo all’attuazione della stessa si farà riferimento al Sig./Sig.ra\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

1. La norma dispone: «*i datori di lavoro […] definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche […] anche a campione, prevedendo* ***prioritariamente****, ove possibile,* ***che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro***». Il datore di lavoro, pertanto, deve definire, in via prioritaria, che il controllo venga effettuato al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Qualora ciò, anche in base alla propria struttura aziendale, o all’organizzazione dell’attività lavorativa, non risulti possibile, il datore di lavoro può definire modalità di controllo anche a campione.

L’opzione 1 non esclude l’opzione 2, pertanto, il datore di lavoro può anche prevedere una combinazione delle due modalità di controllo. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indicare il momento temporale e i luoghi definiti dal datore di lavoro per l’effettuazione del controllo, prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, anche in corrispondenza della misurazione della temperatura corporea. Per un supporto nella personalizzazione di tali modalità, consigliamo alle imprese di contattare il Servizio sindacale di ANCE Brescia. [↑](#footnote-ref-2)
3. L’impresa deve definire i criteri in base ai quali gli incaricati dovranno procedere ai controlli a campione. Nell’individuazione di tali criteri è necessario porre particolare attenzione a non configurare discriminazioni o elusioni. Per un supporto nella personalizzazione di tali criteri, consigliamo alle imprese di contattare il Servizio sindacale di ANCE Brescia. [↑](#footnote-ref-3)
4. Indicare il momento temporale e i luoghi definiti dal datore di lavoro per l’effettuazione del controllo. [↑](#footnote-ref-4)